

La revisione dei rapporti tra parti correlate o infragruppo

L'area dei rapporti con le parti correlate è da sempre una area estremamente delicata. Dall'analisi delle Comunicazioni Consob emerge la costante preoccupazione dell'autorità di controllo su queste operazioni. Tale preoccupazione è condivisa anche dal legislatore con la modifica al comma 1 dell'art. 2427 c.c., per sviluppare l'informativa di nota integrativa su queste operazioni, ne richiede più trasparenza riferendosi al principio contabile internazionale IAS n. 248.

Più in generale, la disciplina della parti correlate è riferibile al:

- codice civile;
- all'art. 71-*bis* del Regolamento Emittenti;
- allo IAS 24;
- al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

Con il regolamento n. 17221 la Consob ha inteso rafforzare la disciplina delle operazioni con parti correlate nelle società quotate. Il suddetto regolamento detta una serie di principi per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

Cosa si intende per "parti correlate" e per "operazioni con parti correlate"?

La definizione di "parti correlate" è mutuata direttamente da regolamento Consob il quale prevede quanto segue:

"Un soggetto è parte correlata a una società se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:*
 - *controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;*
 - *detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;*
 - *esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;*
- b) è una società collegata della società;*
- c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;*
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche¹ della società o della sua controllante;*
- e) è uno stretto familiare² di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);*

¹ I "dirigenti con responsabilità strategiche" sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

² Si considerano "stretti familiari" di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

– il coniuge non legalmente separato e il convivente;

- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata".

Per "operazione con una parte correlata" si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano, comunque, incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Le definizioni di "parti correlate" e "operazioni con parti correlate" dettate dal regolamento Consob n. 17221 sono analoghe a quelle previste dallo IAS 24, con alcuni adeguamenti al quadro normativo nazionale.

Le principali attività richieste dal regolamento Consob alle società quotate riguardano:

- l'adozione di procedure di trasparenza e correttezza previste nell'art. 4 del regolamento; il contenuto di queste procedure prevede che la società debba:
 - a) identificare le operazioni di maggiore rilevanza;
 - b) specificare i requisiti di indipendenza degli amministratori;
 - c) stabilire le modalità di istruttoria e approvazione delle operazioni con parti correlate e disciplinare le ipotesi di esame e approvazione di operazioni con società controllate, italiane o estere;
 - d) determinare le modalità ed i tempi di trasmissione delle informazioni sulle operazioni con parti correlate, con la relativa documentazione, agli organi di amministrazione e controllo e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri su dette operazioni, prima delle deliberazioni, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- la costituzione di un Comitato composto da amministratori non esecutivi che siano indipendenti (in maggioranza) per le operazioni di minore rilevanza e indipendenti (nella totalità) per le operazioni di maggiore rilevanza; è previsto che essi assicurino lo svolgimento delle operazioni aziendali nell'interesse della società, fornendo un parere preventivo;
- la previsione di una disciplina "speciale" per le operazioni di maggior rilevanza (definite tali in base a criteri quantitativi) che prevede il coinvolgimento degli amministratori indipendenti nelle trattative;

– i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

- le modifiche alla disciplina sulla trasparenza nei confronti del mercato e la pubblicazione sul sito internet della società delle procedure;
- la vigilanza da parte dell'organo di controllo;
- l'informativa da fornire in Assemblea.

La disciplina di cui sopra, ancorché prevista per le società quotate, può essere considerata un valido punto di riferimento da qualsiasi società non quotata per migliorare l'informativa su tali operazioni, riducendo il rischio relativo.

La verifica delle procedure di controllo delle operazioni tra parti correlate è ovviamente uno degli aspetti più delicati da considerare.

Come per ogni area del bilancio, anche in questo caso bisogna svolgere procedure di verifica tali da permettere di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi per l'individuazione e la completezza dell'informazione fornita in merito alle parti correlate; allo scopo e alla natura delle operazioni poste in essere e alla rilevanza degli effetti sul bilancio di tali operazioni.

Qualora nello svolgimento del lavoro dovessero emergere problematiche relative alla ragionevolezza e correttezza degli atti societari collegati a tali operazioni, si dovrà valutare, nei casi previsti dalla legge, l'eventuale sussistenza di fatti censurabili.

In presenza di operazioni con parti correlate esistono limitazioni che possono influenzare la validità degli elementi probativi disponibili per trarre le conclusioni su specifiche asserzioni di bilancio. Questo significa che si deve attentamente valutare l'adeguatezza di tali elementi posto che, in presenza di operazioni con parti correlate, essi si fondano in generale su documentazione e affermazioni che, per loro natura, hanno meno efficacia probatoria di quelle ottenute da terzi³.

Se vi sono elementi indicativi di situazioni che aumentano il rischio di revisione, bisognerà modificare, estendere o aumentare le procedure di revisione, scegliendo le più appropriate nelle circostanze. Resta in carico agli amministratori ogni responsabilità di identificare ed evidenziare le parti correlate e le operazioni poste in essere con tali parti. Questo significa che è necessario disporre di un sistema contabile ed un sistema di controllo interno atti ad assicurare che le operazioni con le parti correlate siano adeguatamente identificate nella contabilità ed evidenziate in bilancio.

Questa area di revisione, pur essendo considerata un normale aspetto dell'attività aziendale, necessita di essere conosciuta ed esaminata con estrema attenzione in quanto:

- la vigente normativa civilistica in materia di bilancio prevede che:
 - siano evidenziate le partecipazioni, i crediti ed i debiti verso società controllate, collegate e controllanti;
 - siano evidenziate le garanzie prestate a favore di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - siano esplicitati, nell'ambito dei proventi e degli oneri finanziari, quelli derivanti da

³ Si veda il Principio di revisione n. 200 – *Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio*.

- imprese controllate, collegate e controllanti;
- siano fornite nella nota integrativa ulteriori indicazioni circa le partecipazioni e gli impegni di cui ai precedenti primi due punti. Ulteriori informazioni nel bilancio relative alle parti correlate possono essere richieste da altre norme di legge o di regolamento;
- l'esistenza di parti correlate e di operazioni con tali parti può avere effetti sul bilancio.

Ad esempio, la normativa fi scale attribuisce particolare rilievo ai rapporti con parti correlate che incidono sui costi e sull'imponibile fi scale della società in base all'art. 110 del d.P.R. 917 del 22/12/1986 (cd. "TUIR" – Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Si pensi, ad esempio, ad una operazione in cui la controllata italiana di una *holding* – situata in un paese estero, con una pressione fi scale inferiore a quella nazionale – vende i propri servizi alla stessa *holding* a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati alla normale clientela.

Così facendo si verificherà un trasferimento di ricchezza (e quindi di base imponibile tassabile) dall'Italia al paese estero di residenza della *holding*: la controllata italiana, infatti, vendendo i servizi a prezzo ridotto avrà meno ricavi imponibili in Italia mentre la *holding* acquistando i servizi a prezzo ridotto avrà meno costi e, quindi, una maggior base imponibile da tassare nel proprio paese di residenza. Se la pressione fi scale del paese di residenza della *holding* fosse inferiore, allora saranno stati trasferiti i redditi laddove sono meno tassati.

In queste situazioni, l'Autorità tributaria nazionale potrebbe considerare l'operazione come "elusiva" e, quindi, applicare il cd. "valore normale" alla prestazione dei servizi verso la *holding* tassando in Italia la differenza di base imponibile elusa. Ciò comporterà chiaramente anche una serie di sanzioni per la controllata italiana:

- il giudizio del revisore sull'affidabilità degli elementi probativi è influenzato dalla loro fonte di provenienza. Infatti, normalmente, si attribuisce un maggior grado di affidabilità agli elementi probativi acquisiti o provenienti da soggetti che non siano parti correlate;
- un'operazione con parti correlate può essere motivata da ragioni estranee alla normale attività aziendale; ad esempio, per ottenere perequazioni dei profitti o addirittura per perpetrare frodi o altre irregolarità.

Il revisore deve verificare sempre la correttezza delle informazioni fornite dalla direzione analizzando i nomi di tutte le parti correlate conosciute, nonché svolgere le seguenti procedure per accertare la completezza di tali informazioni:

- analisi dei fogli di lavoro degli esercizi precedenti, per identificare i nominativi di parti correlate conosciute;
- richiesta di informazioni alla direzione e ottenimento di attestazioni sui nominativi conosciuti di parti correlate;
- esame delle procedure poste in essere dalla società per identificare le parti correlate;

- richiesta di informazioni su eventuali legami o rapporti tra amministratori e dirigenti della società ed altre entità;
- esame del libro soci per individuare i principali soci;
- esame dei libri dei verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio di amministrazione nonché degli altri libri sociali di interesse come, ad esempio, il libro dei verbali del Comitato esecutivo ed il libro dei verbali del Collegio sindacale;
- richiesta di informazioni agli altri professionisti contemporaneamente coinvolti nel lavoro, o a soggetti incaricati in precedenti esercizi, circa la loro conoscenza di ulteriori parti correlate;
- esame della Lista Parti Correlate come prevista dalla comunicazione n. 17221 del regolamento Consob;
- esame della dichiarazione dei redditi e di ogni altra eventuale documentazione trasmessa agli organi di controllo.

Se, secondo il giudizio del revisore, il rischio di non individuare importanti parti correlate è “basso”, le procedure sopra elencate possono essere modificate di conseguenza.

Se le norme di legge o regolamentari richiedono di dare informazioni nel bilancio sui rapporti con parti correlate, il revisore deve accertarsi che l’informativa resa sia adeguata.

Oltre ad esaminare le informazioni fornite con operazioni con parti correlate, si deve prestare attenzione all’esistenza di altre eventuali operazioni significative intercorse con le medesime parti, per cui i nominativi delle parti correlate devono essere comunicati a tutto il personale che svolge la revisione, in modo che questo sia posto nelle condizioni di riconoscere e rilevare le operazioni con tali parti e comportarsi di conseguenza.

Nell’analisi della affidabilità dei sistemi contabili e di controllo interno e nella valutazione preliminare del rischio di controllo, si deve considerare l’adeguatezza dei controlli sulle autorizzazioni e sulla contabilizzazione delle operazioni con le parti correlate.

Durante lo svolgimento del lavoro di verifica, bisogna prestare particolare attenzione alle operazioni che, date le circostanze, potrebbero apparire anomale e indicare l’esistenza di parti correlate precedentemente non identificate. Ne sono esempi di tali operazioni quelle:

- che presentano condizioni anomale riguardo a prezzi, tassi di interesse, garanzie o termini di rimborso;
- che sembrano essere state effettuate senza apparenti motivazioni di logica economica;
- nelle quali la sostanza differisce dalla forma;
- che sono eseguite con procedure non usuali (ad esempio, pagamenti effettuati a soggetti diversi da chi ha emesso la fattura o prestatato il servizio);
- che sono numerose o rilevanti solo su alcuni clienti o fornitori;
- che non sono contabilizzate o relative a prestazioni professionali;
- atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa, soprattutto se effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio.

Dato che lo scopo della revisione non è solo di verificare ciò che è incluso in bilancio, ma

ciò che dovrebbe essere incluso, durante lo svolgimento dell'incarico, si devono svolgere tutte le procedure che possono portare alla luce l'esistenza di operazioni con parti correlate.

Esempi di queste procedure includono:

- verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi di bilancio;
- esame dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- esame delle scritture contabili per individuare operazioni o saldi rilevanti o anomali, prestando particolare attenzione alle operazioni registrate in prossimità alla fine dell'esercizio;
- esame delle conferme esterne e/o delle informazioni ricevute dalle banche e dagli istituti finanziari per i prestiti attivi e passivi. Quest'esame può
- evidenziare garanzie date e ricevute nonché ulteriori operazioni con parti correlate;
- esame delle operazioni di investimento, per esempio di acquisti e/o vendite di partecipazioni in una *joint venture* o in un'altra entità.

Data la natura dei rapporti con le parti correlate, la affidabilità di elementi probativi relativi alle operazioni con tali parti può essere limitata, per cui, in questi casi, si devono considerare le seguenti procedure:

- richiedere conferme dei termini e dell'ammontare delle operazioni alle parti correlate;
- prendere visione dei documenti in possesso delle parti correlate;
- esaminare le caratteristiche delle operazioni e le loro motivazioni economiche. Confermare o discutere tali aspetti con le persone coinvolte nelle operazioni stesse, quali amministratori e dirigenti della società, banche, avvocati, agenti e garanti;
- controllare che sia fornita in bilancio una adeguata informativa.

È importante che si ottenga dalla direzione una attestazione scritta con riguardo alla completezza e adeguatezza delle informazioni sulle parti correlate e delle operazioni intercorse.

Un esempio di attestazione sulle parti correlate estratto da una lettera di attestazione per una società quotata è di seguito evidenziato:

“... Vi confermiamo la completezza e attendibilità delle informazioni fornitevi con riguardo all'identificazione delle parti correlate e alle operazioni realizzate con le medesime. È stata fornita nella nota integrativa al bilancio apposita e puntuale informativa sulle operazioni con parti correlate con indicazione dei saldi debitori o creditori, delle vendite, degli acquisti, di altri ricavi o costi, dei contratti di leasing e delle garanzie, nonché sulle operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione, nonché le informazioni richieste dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006. La relazione sulla gestione riporta le informazioni richieste dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. Inoltre, in

accordo con la comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, nel caso di operazioni atipiche o inusuali con società infragruppo o parti correlate, nella relazione sulla gestione è stato esplicitato l'interesse della Società al compimento dell'operazione)."

Se non si è in grado di ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi relativi ai rapporti ed alle operazioni con le parti correlate, o si ritenga che le relative informazioni contenute nel bilancio non siano adeguate, si devono attentamente valutare tali fatti nell'espressione del proprio giudizio sul bilancio.

Le imprese di medie o piccole dimensioni raramente seguono politiche e codici di comportamento complessi per accertare la correttezza delle operazioni con parti correlate, ma di fatto, tali operazioni sono una caratteristica comune di molte imprese che sono possedute e amministrare da una persona o da una famiglia ove spesso il confine tra i beni dell'impresa e dell'imprenditore può essere molto labile.

In questi casi, nulla varia per chi controlla una impresa od ente minore e di solito deve effettuare procedure di validità per identificare quali sono le parti correlate e le loro operazioni. Come in altri casi, se egli stima che il rischio che vi siano operazioni con parti correlate non evidenziate sia "basso", non è necessario che tali procedure di validità siano estese, viceversa vale il contrario. L'identificazione dell'esistenza di parti correlate è favorita dal fatto che spesso lo stesso revisore può avere incarichi di controlli anche in tali imprese correlate, per cui la maggiore conoscenza di cui dispone può favorire l'identificazione di parti correlate che, in molti casi, saranno controllate dal proprietario-amministratore. Questa conoscenza può anche aiutarlo nel valutare se sono state concluse operazioni che non siano state contabilizzate.